

ARTICOLO 11

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta, al momento della stipula del contratto e sino alla successiva consegna dei materiali in fornitura, dovrà assicurare che essi possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute, sicurezza ed ambiente, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) N° 1907/2006 Reach.

I materiali in fornitura, ovvero sue parti di ricambio, o loro componenti, che siano classificati come pericolosi secondo la normativa europea, dovranno essere opportunamente segnalati al personale addetto alle manutenzioni/riparazioni, anche attraverso l'apposizione di decalcomanie con i pittogrammi previsti dalla normativa europea.

(Qualora applicabile la direttiva M_D/GSGDNA/1143/17-4-09 di Segredifesa circa la compilazione delle schede di sicurezza ambientale per il munizionamento). La ditta entro XX giorni dalla notifica del Contratto dovrà restituire all'AD la Scheda di Sicurezza Ambientale (sia la versione in italiano e sia in inglese), Appendice "5", relativa al sistema/munizionamento.....

(Qualora si acquistino attrezzature AGE) Le apparecchiature di supporto di terra (AGE/GSE), compresi i banchi prova, dovranno rispondere alle direttive europee di sicurezza applicabili e dovranno essere sottoposte a marcatura "CE", corredata del relativo certificato di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del materiale fornito, informare tempestivamente la DGAA di ogni nuova prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le procedure per l'uso in sicurezza degli stessi, procedendo se del caso alla modifica dei relativi Manuali Tecnici.